

Capitolo XII
REGIONI ED ENTI LOCALI

***1. REGIONALISMO E AMMINISTRAZIONE
LOCALE NELLA
COSTITUZIONE DEL 1948: le disposizioni più
espressive***

Art. 5:

unità ed indivisibilità della Repubblica

“riconoscimento” e promozione delle autonomie locali
decentramento amministrativo

Art. 114:

Regioni, Province e Comuni = articolazioni necessarie
dell'ordinamento repubblicano

v. anche artt.128, 125 e 130 (in parte abrogati)

2. LA NASCITA DEGLI ENTI REGIONALI

Regioni ad autonomia speciale

**Statuti approvati da Assemblea
costituente**

**(nel 1963 quello del Friuli
Venezia Giulia)**

Regioni ad autonomia ordinaria

Anni '70

1860-1946 Fase di preparazione

1946: Statuto speciale Sicilia

1948: Statuti speciali Trentino-Alto Adige, Sardegna, Valle d'Aosta

1953: legge sulla costituzione e funzionamento degli organi regionali
(l. 62/53)

1963: Statuto speciale Friuli-Venezia Giulia

1968: legge elettorale dei consigli regionali delle Regioni ordinarie (l.
108/68)

1970: istituzione delle Regioni ordinarie

1971-72: Statuti ordinari, primo trasferimento delle funzioni statali

1977: secondo trasferimento delle funzioni statali (d.p.r. 616)

1997-98: terzo trasferimento di funzioni (leggi Bassanini)

2001: riforma titolo V, 2^a parte cost.

3. L'ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA COSTITUZIONALE

Trasferimenti delle funzioni alle Regioni nel 1972 e nel 1977

Riforma degli enti locali (L.142/1990)

“Riforma Bassanini” (L. 59/1997; D. lgs. 112/1998)

Modifiche del Titolo V e degli Statuti regionali (L. 1/1999; L. 2/2001; L. 3/2001)

L.131/2003 (di attuazione del nuovo titolo V)

L.165/2004 (legge quadro in materia elettorale regionale)

REGIONI A STATUTO SPECIALE E A STATUTO ORDINARIO

Regioni speciali



**Statuti approvati con legge
costituzionale**

(senza referendum)

Regioni ordinarie



**Statuti approvati con legge
regionale**

4. GLI STATUTI DELLE REGIONI AD AUTONOMIA SPECIALE

Art. 116 Cost.

Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino Alto Adige e la Valle d'Aosta dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia secondo i rispettivi Statuti speciali adottati con legge costituzionale

Norme di pari livello ma speciali rispetto alla Costituzione

La “legge statutaria” (*ex l. cost. 2/2001*) per determinare la forma di governo regionale

5. GLI STATUTI DELLE REGIONI AD AUTONOMIA ORDINARIA

STATUTO ORDINARIO: Art. 123 Cost. (dopo leggi cost. 1/1999 e 3/2001)


Legge regionale approvata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale con due delibere successive ad un intervallo non inferiore a 2 mesi

questione di legittimità entro 30 gg dalla pubblicazione

referendum entro 3 mesi dalla pubblicazione

IL PROCEDIMENTO

Consiglio regionale



6. LE DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTI I TIPI DI REGIONE

- **Potere di iniziativa rispetto alle leggi statali**
- **Partecipazione di delegati regionali all'elezione del P.d.R.**
- **Richiesta di referendum ex artt. 75 e 138 da cinque Regioni**
- **Ricorso alla Corte Costituzionale sia per questione di legittimità che per conflitto di attribuzioni**
- **Modifiche dei territori regionali ex art. 132 Cost.**

Nel senso di un ulteriore assimilazione fra i due tipi di Regioni: legge cost. n.1/1999 e leggi cost. nn. 2 e 3 del 2001

7. ALCUNI ISTITUTI RICORRENTI NEGLI STATUTI SPECIALI

- “Decostituzionalizzazione” (modificazione di norme statutarie con legge ordinaria e intesa della regione)
- Attribuzione in via esclusiva di un potere normativo primario
- Maggiori competenze legislative
- Minori limiti alle leggi
- Maggiori garanzie di finanziamento
- Partecipazione dei Presidenti ad alcune riunioni del Governo
- Tutela dei gruppi linguistici

9. L'AUTONOMIA LEGISLATIVA DELLE REGIONI AD AUTONOMIA ORDINARIA

**COMPETENZA ESCLUSIVA
DELLO STATO**

art. 117, II comma Cost.

**COMPETENZA ESCLUSIVA
DELLE REGIONI**

**COMPETENZA
CONCORRENTE**

In tutte le materie che non sono di competenza esclusiva dello Stato o di competenza concorrente (art. 117, IV comma Cost.)

Art. 117, III comma Cost.

Art. 117, comma 2



Elenco delle materie
di competenza



Esclusiva leggi statali

Art. 117, comma 3

Elenco delle materie di
competenza concorrente



leggi statali che determinano i
principi fondamentali



leggi regionali

Art. 117, comma 4



Competenza esclusiva in ogni altra materia non in elenco



leggi regionali

11. I LIMITI DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA REGIONALE: le Regioni ad autonomia ordinaria

Limiti impliciti e espliciti


Costituzione

Ordinamento comunitario

(l. n. 11/2005 – maggiore partecipazione nella fase preparatoria /
potere sostitutivo del Governo in caso di inadempienza delle
Regioni)

•Obblighi internazionali

**Leggi cornice solo nelle materie di competenza
concorrente**



12.IL NUOVO SISTEMA DEI CONTROLLI SULLE LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE

ECCEDE

COMPETENZA



GOVERNO

LEGGE O ATTO AVENTE FORZA DI LEGGE STATALE O REGIONALE

“LEDE”

LE COMPETENZE DI UNA REGIONE



REGIONE “LESA”

**QUESTIONE DI LEGITTIMITA’
(davanti alla Corte costituzionale)
ENTRO 60 GG DA PUBBLICAZIONE**

13. L'AUTONOMIA AMMINISTRATIVA DELLE REGIONI E I RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI

**Competenza amministrativa
(art. 118, 1^a co., cost.):**

**la Regione è competente solo
quando è necessario operare a
livello più ampio di Comuni,
Province, Città Metropolitane
(sussidiarietà verticale)**

**Competenza
regolamentare:**

**spetta in via esclusiva alle
Regioni in tutte le materie in
cui hanno competenza
legislativa**

LA POTESTA' REGOLAMENTARE

Materie di legislazione statale esclusiva

➤ regolamenti statali, salva delega alle Regioni

Materie di legislazione concorrente e regionale residuale

➤ regolamenti regionali


Disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni attribuite ai Comuni e alle Province

> regolamenti locali

GLI ORGANI REGIONALI

- **Consiglio regionale** (= potere legislativo)
- **Presidente della Giunta regionale** (= vertice dell'esecutivo e capo della Regione)
- **Giunta regionale** (= potere esecutivo)

LA FORMA DI GOVERNO REGIONALE AD ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE



14. IL FINANZIAMENTO DELLE REGIONI (ART. 119)

**AUTONOMIA
FINANZIARIA
DI ENTRATA**



**E DI SPESA DEGLI ENTI
LOCALI**

- tributi propri
- compartecipazione al gettito di tributi erariali
- fondo perequativo (senza vincolo di destinazione)
- “risorse aggiuntive”(con vincolo di destinazione)
- patrimonio proprio

Il d. lgs. n. 56/2000 passaggio di attuazione provvisorio → compartecipazione al gettito dell'IVA, da un'addizionale all'IRPEF e da un'aliquota delle imposte sulla benzina

L. n. 42/2009 → delega legislativa al Governo per il cd FEDERALISMO FISCALE , ex art. 119 Cost.

15. GLI ORGANI DI RACCORDO FRA STATO E REGIONI

Presidenza del Consiglio dei ministri



**Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome
(presidenti regioni e province autonome)**

Conferenza Stato, città ed autonomie locali (presidente dell'ANCI, presidente dell'UPI, sindaci e presidenti di provincia designati dall'ANCI e dall'UPI)

Conferenza unificata
(Stato-Regioni-Città e autonomie locali)

16. LE TRASFORMAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE LOCALE

- **1990:** ordinamento degli enti locali (legge 142)
- **1993:** riforma elettorale comunale e provinciale (legge 83)
- **1995:** riforma elettorale regionale (legge 43)
- **1995:** ordinamento finanziario e contabile degli enti locali (d.lgs. 77)
- **1997:** conferimento di funzioni statali a Regioni ed enti locali, limitazione dei controlli sugli atti (leggi 59 e 127/97 e D.Lgs.112/98)
- **1999:** forma di governo delle Regioni ordinarie (legge cost. 1)
- **2000:** testo unico sull'ordinamento degli enti locali (d.lgs. 267)
- **2001:** forma di governo delle Regioni speciali (legge cost. 2)
- **2001:** riforma del titolo V della Costituzione (legge cost. 3)
- **2014:** trasformazione dell'ente Provincia

D.Lgs. 267/2000
(t.u.e.l.)

**Innovazioni per i Comuni minori e per quelli più
popolosi**

Aree e città metropolitane

**(l. n. 42/2009 prevede una disciplina speciale per “Roma capitale” e la
possibilità; l. 56/2014 sostituisce alle Province alcune Città
metropolitane, e fa della Provincia un ente di secondo livello)**

Superamento dell’uniformità amministrativa locale
Speciale procedimento di approvazione dello Statuto
Regolamenti

IL TESTO UNICO SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

D.lgs. 267/2000


«Le comunità locali, ordinate in comuni e province, sono autonome»

- Autonomia statutaria (statuti comunali e provinciali: «norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente»)
- Autonomia normativa (regolamenti)
- Autonomia organizzativa e amministrativa
- Autonomia impositiva e finanziaria

17. L'ORGANIZZAZIONE POLITICA E AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI LOCALI: gli aspetti più innovativi

- Riparto di competenza e rapporto di controllo fra Consiglio e Giunta
- Ruolo dei Sindaci (l. 125/2008: sicurezza e rapporto con il Prefetto)
- Ruolo delle Giunte
- Distinzione funzioni politiche da funzioni amministrative
- Segretario comunale (dal 2010 torna sotto il controllo del Ministero dell'Interno) e provinciale
- Direttore generale degli enti locali
- Difensore civico
- Strumenti per la gestione dei servizi

LA FORMA DI GOVERNO LOCALE



17 L'ORGANIZZAZIONE POLITICA E AMMINISTRATIVA...

- Fusioni fra i Comuni
- Unioni di Comuni
- Comunità montane
- Strumenti di collaborazione: convenzioni e consorzi
- Abolizione controlli sugli atti

LE FUNZIONI DEI COMUNI E IL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA' (ART. 118 COST.)

- Funzioni proprie, conferite con legge statale o con legge regionale
- Funzioni esercitate per conto dello Stato (anagrafe, stato civile, liste elettorali, ecc.).

Sussidiarietà in senso verticale

attribuzione ai Comuni delle funzioni amministrative «salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato»

Sussidiarietà in senso orizzontale

«autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale»

PROVINCIA e CITTA' METROPOLITANA

Provincia ⇒ ente di governo intermedio dotato essenzialmente di funzioni in materia di ambiente, territorio, servizi sanitari, di igiene e profilassi, ecc. ⇒ la l. 56/2014 trasferisce alcune funzioni provinciali a altri enti e rende la Provincia un ente a elezione di secondo livello

Città metropolitana ⇒ legge 142/90 e l. 56/2014: Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli

In queste aree metropolitane la città metropolitana sostituisce la provincia ed assume anche alcune funzioni del comune.

Art. 114 cost.: incluse tra gli enti costitutivi della Repubblica

LE CIRCOSCRIZIONI COMUNALI

- Obbligatorie nei comuni > 100.000 abitanti
- Facoltative nei comuni > 30.000 abitanti

Organi della circoscrizione:

Consiglio circoscrizionale

Presidente

(eletti secondo quanto stabilito dallo statuto comunale)

Compiti deliberativi e consultivi